

CODICE ETICO

| | |
|----------------------------------|---|
| SENATO ACCADEMICO | 13.07.2011; |
| CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | 30.06.2011; 20.07.2011; |
| DECRETO RETTORALE | 888/2011 dd. 25.07.2011 |
| UFFICIO COMPETENTE | Uff. di Staff Affari Generali e Documentali - Gestione documentale, privacy e dell'innovazione digitale |

Data ultimo aggiornamento: 25.07.2011 a cura dell'Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali

Preambolo

Il presente Codice etico è una dichiarazione pubblica, contenente i principi generali e le regole comportamentali alle quali si conforma l'Università degli Studi di Trieste (*d'ora in avanti "Università" o "Ateneo"*), riconoscendovi fondante valore etico.

L'Ateneo, consapevole delle proprie responsabilità nei confronti della società civile e, in special modo, dei giovani che vi si formano, a testimonianza dell'impegno di ogni sua componente, nel rispetto dei canoni comportamentali di trasparenza, d'imparzialità, di equità e di efficienza, assume, quale fondamento del proprio operato, i valori dell'autonomia, della libertà di ricerca e d'insegnamento, della collaborazione con la società e con le istituzioni, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione del sapere, la crescita di un clima sociale improntato al dialogo, alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale.

L'Ateneo, in tal senso, richiede ai professori, ai ricercatori, al personale dirigente, tecnico amministrativo e agli studenti, nonché a ogni altro componente, nell'adempimento dei rispettivi doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte, di rispettare, tutelare e promuovere i seguenti valori cardine dell'istituzione universitaria:

- centralità della persona e tutela della dignità umana;
- ripudio di ogni discriminazione;
- rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali.

Altresì, richiede ai componenti della propria comunità di impegnarsi, nello svolgimento delle rispettive attività, per:

- tutelare la libertà della ricerca e della didattica;
- promuovere la conoscenza;
- favorire il confronto critico;
- garantire l'eguaglianza delle opportunità;
- ridurre gli svantaggi;
- riconoscere e valorizzare il merito.

L'Ateneo è consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono esercitare sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività. Pertanto, si impegna a svolgere le proprie attività in maniera sostenibile, nel rispetto delle comunità locali, nazionali e internazionali.

Il presente Codice, che non sostituisce norme e regolamenti vigenti, costituisce patrimonio condiviso di valori e regole di condotta, adottate nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, della Magna Charta Universitatum, della Carta europea dei Ricercatori, dello Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti universitari, dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione (d.m. 28 novembre 2000), del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), del Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste.

Gli appartenenti alla comunità, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo e attività di lavoro e di studio, si impegnano a prendere cognizione, diffondere e rispettare le disposizioni del presente Codice etico.

Titolo I Diritti e doveri fondamentali

Articolo 1

Libertà di studio, di ricerca scientifica e di insegnamento

L'Università garantisce un'organizzazione conforme agli ideali di libertà e di autonomia individuale.

Nell'esercizio della libertà accademica, i componenti dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta responsabile e conforme alle regole, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione.

I componenti della comunità universitaria sono, altresì, tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa delle prescrizioni dirette ad assicurare la trasparenza, l'imparzialità, l'equità e l'efficienza delle attività istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 2

Rilevanza sociale della ricerca e libertà di accesso alla letteratura scientifica

L'Università, consapevole della rilevanza sociale della ricerca, si impegna a far conoscere alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati e l'impatto etico delle ricerche, altresì, si impegna affinché i risultati delle medesime contribuiscano allo sviluppo e al benessere della collettività.

L'Università promuove e incentiva ogni forma di diffusione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali, ma anche favorendo l'accesso aperto via internet (*open archive*), per la consultazione e la diffusione di pubblicazioni e di materiali didattici, in aderenza ai principi della Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica.

Articolo 3

Trasparenza

L'Università, nel perseguire l'obiettivo di un'ampia coesione e partecipazione collettiva alla vita istituzionale, si adopera per garantire agli studenti e, in generale, alle diverse categorie degli *stakeholder*, la massima trasparenza e conoscibilità dell'azione politica, gestionale e amministrativa,

nonché la chiarezza e la comprensibilità degli atti, in conformità ai principi di semplificazione e di rendicontazione sociale.

A tal fine, valorizza il portale istituzionale quale principale punto di accesso integrato alle informazioni e ai servizi riguardanti la vita universitaria, nonché quale strumento di promozione concreta di un'effettiva trasparenza degli atti e delle attività istituzionali.

In armonia con i principi previsti in materia di amministrazione digitale, si adopera affinché il portale garantisca accessibilità ed elevata fruibilità, anche da parte delle persone diversamente abili, semplicità di consultazione, facile reperibilità e completezza delle informazioni, chiarezza di linguaggio, affidabilità, qualità e omogeneità.

L'Università adotta, nei limiti di legge, misure atte a eliminare o ridurre ai membri della comunità i disagi conseguenti a errori o omissioni commessi in atti interni per difetto dei requisiti di trasparenza esposti sopra.

Articolo 4

Accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - diritti digitali

L'Università promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie e s'impegna a garantire a tutti i componenti della comunità, nella massima misura possibile, l'esercizio dei "diritti digitali", in particolar modo, tramite lo sviluppo progressivo dei servizi erogati attraverso la rete.

Nel perseguimento di tale finalità, l'Università opera per prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscano la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità, di disagio economico e sociale e di diversità culturale.

Titolo II

Regole di condotta

Articolo 5

Doveri fondamentali

L'Università ritiene essenziali, ai fini del conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il rispetto dei valori di onestà intellettuale, rispetto reciproco e probità.

Altresì, tutti gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a uniformarsi, nel loro agire, alle norme vigenti e a criteri di lealtà e imparzialità nei confronti dell'istituzione universitaria, nel suo complesso, e di ogni suo singolo componente.

Articolo 6

Divieto di discriminazioni

L'Università respinge e persegue ogni forma di discriminazione per motivi di religione, opinioni politiche, genere e orientamento sessuale, aspetto fisico e colore della pelle, origini etniche, lingua, cittadinanza, disabilità, condizioni personali, sociali e di salute, gravidanza, scelte familiari, età, nonché ruolo ricoperto in ambito universitario.

Allo scopo di assicurare piena parità, nelle diverse manifestazioni della vita universitaria, l'Università adotta misure dirette a prevenire e rimuovere situazioni di svantaggio, riconducibili a uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma.

È compito dell'Università e dei suoi componenti incoraggiare le iniziative volte a tutelare e salvaguardare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.

Articolo 7

Abuso di posizione

A nessun appartenente alla comunità accademica è consentito abusare dell'autorevolezza o della superiorità derivanti dalla propria posizione, allo scopo di trarre vantaggi personali o di imporre ad altri l'esecuzione di prestazioni o di servizi che non siano dovuti o funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 8

Molestie di natura sessuale

Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, o qualsiasi altro tipo di discriminazione, basata sul sesso, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nell'ambiente di studio e di lavoro, inclusi gli atteggiamenti fisici, ovvero le espressioni verbali.

L'Università deplora le molestie di natura sessuale e assicura alle vittime una sollecita protezione, libera dal pregiudizio.

Costituisce obbligo morale denunciare i comportamenti di molestia di cui si sia a conoscenza, mentre, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, è ravvisabile responsabilità nell'assistervi passivamente.

È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti.

L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante.

Assumono particolare gravità le molestie sessuali da parte di docenti, nei confronti di studenti.

Articolo 9

Familismo, nepotismo e favoritismo

Ricorre familismo o nepotismo quando un dipendente dell'Ateneo, nel suo ruolo, anche temporaneo, abusi della propria posizione, o indirizzi illecitamente la propria attività, per concedere benefici, favorire incarichi o posizioni, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in specie, ancorché non esclusivamente, l'avvio e lo sviluppo della carriera universitaria di figli, familiari, affini o conviventi.

Altresì, si considera nepotismo ogni pratica di favoritismo, posta in essere da un docente a vantaggio di un collaboratore, che si traduca in condotte arbitrarie e contrarie al buon nome dell'Ateneo, ai valori d'imparzialità e all'interesse di altri candidati più meritevoli.

Fatta salva la normativa vigente, l'Università condanna e persegue ogni forma di familismo, nepotismo e favoritismo, pertanto, prescrive ai professori, ai ricercatori e a ogni altro componente della comunità universitaria di astenersi da qualsivoglia condotta di tal genere.

Articolo 10
Doni e benefici

Tutti i componenti della comunità universitaria devono astenersi dal sollecitare, incoraggiare o accettare doni o benefici di qualsivoglia natura, suscettibili di pregiudicare, direttamente o indirettamente, l'indipendenza e l'autonomia nell'adempimento dei compiti istituzionali.

Possono essere accettate offerte spontanee di doni o di omaggi di modesto o nullo valore economico, in occasione di manifestazioni culturali, convegni o visite, e sempre che il fatto non incida, nemmeno indirettamente, sul corretto adempimento delle attività istituzionali.

Articolo 11
Decoro dei luoghi di lavoro e di studio

Ogni appartenente alla comunità universitaria è tenuto al rispetto e al decoro dei luoghi di lavoro e di studio; se investito di responsabilità istituzionale, ha l'obbligo di rilevarne e segnalarne l'inosservanza.

Titolo III
Tutela dell'Università

Articolo 12
Utilizzo delle risorse dell'Università

Gli appartenenti alla comunità universitaria utilizzano le risorse economiche istituzionali, nel rispetto formale e sostanziale delle norme e dei regolamenti vigenti, e in modo da poter rendicontare l'uso efficiente ed efficace delle stesse e produrre idonea documentazione, ove richiesta.

A nessun componente dell'Ateneo è consentito, in difetto di autorizzazione da parte dei competenti organi, utilizzare o concedere in uso, a persone o enti, attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università, per fini di natura personale e/o per scopi estranei a quelli dell'istituzione universitaria o, in ogni caso, non approvati da quest'ultima.

Articolo 13
Uso e tutela del nome dell'Università

Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il buon nome dell'istituzione, e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua immagine e alla sua reputazione, anche mediante la divulgazione di notizie riservate.

Salva autorizzazione, a nessun componente è consentito:

- utilizzare il logo e il nome dell'Università;
- associare la reputazione dell'Università ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
- esprimere pubblicamente posizioni e opinioni personali, presentandole come ufficiali dell'Università.

Articolo 14

Dovere di riservatezza

I componenti della comunità universitaria sono tenuti a mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, salvi gli obblighi di trasparenza, in conformità alle norme e ai regolamenti. In particolare, essi si impegnano a:

- rispettare la riservatezza di persone o di enti di cui l'Università detenga informazioni protette;
- non rivelare dati o informazioni acquisite dalla partecipazione a organi accademici;
- consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo;
- prevenire l'eventuale dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite.

Articolo 15

Tutela della proprietà intellettuale

I componenti della comunità universitaria rifiutano lo sfruttamento della ricerca a fini privati, o l'occultamento dei suoi risultati, allo scopo di trarne vantaggio personale; rinunciano, altresì, a mantenere segreti, in contrasto con gli interessi dell'Ateneo alla brevettazione, alla pubblica circolazione delle idee e alla diffusione della conoscenza.

I componenti della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme e degli accordi, in materia di proprietà industriale e intellettuale.

In particolare, le invenzioni sviluppate all'interno dell'Università, o con l'ausilio di personale, materiali, strumentazioni o altre strutture, così come gli esiti di ricerche e studi che potrebbero condurre a risultati brevettabili, devono essere divulgati nel rispetto delle norme e degli accordi in materia.

Articolo 16

Conflitto di interessi

Ricorre un conflitto di interessi, quando un appartenente alla comunità universitaria, a esclusione degli studenti non investiti di incarico istituzionale, si ponga in potenziale o effettivo contrasto con l'interesse dell'Ateneo.

Il conflitto può riguardare anche le relazioni con enti di formazione o di ricerca scientifica, sia pubblici sia privati, ovvero con università potenzialmente concorrenti.

L'interesse privato, non necessariamente di natura economica, è tale quando si tratti di:

- interesse personale dell'appartenente alla comunità;
- interesse del coniuge, del convivente, di parenti o affini entro il quarto grado;
- interesse di persone giuridiche o enti, di cui un componente della comunità abbia il controllo, o possieda una quota significativa di partecipazione, o con cui abbia rapporti di interesse di qualsivoglia genere;
- interesse di terzi, qualora ne possa consapevolmente derivare un vantaggio a un componente dell'Università.

Il componente della comunità universitaria, che in una determinata attività o circostanza, venga a trovarsi in conflitto d'interessi con l'Ateneo, ne informa tempestivamente il responsabile

dell'organo, della struttura o dell'ufficio di appartenenza, astenendosi, in ogni caso, da atti, deliberazioni o azioni in merito.

Titolo IV
Disposizioni di attuazione

Articolo 17

Osservanza e violazione del codice etico

E' dovere dei professori, dei ricercatori, del personale dirigente, tecnico amministrativo, degli studenti e di ogni altro componente della comunità dell'Ateneo, prendere visione del presente Codice e conformarsi agli standard di condotta che vi sono dettati e a quelli ricavabili dalle prassi interpretative.

Fatte salve le norme civili, penali e amministrative, la violazione delle disposizioni del presente Codice è fonte di responsabilità disciplinare.